

Publicato il 27/12/2023

**N. 07257/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 04823/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4823 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Marigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vera Berardelli, Massimo Maurizio Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, A.S.L. 108 - Napoli 3, Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Armena Sviluppo - Agenzia dell'Area Metropolitana di Napoli, Ente Idrico Campano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Rigenera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, **Domenico Vitale**, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

I) con il ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale del 4.10.2019 n. 139 a firma del dirigente della Giunta Regionale della Campania – Dipartimento 50 – UOD 92 Staff tecnico Amministrativo valutazioni ambientali;
- del verbale della conferenza dei servizi del 12.7.2019 con il quale, nell'espresso dissenso del Comune ricorrente, il rappresentante unico della Regione ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

II) con i motivi aggiunti presentati il 20.5.2020:

- del decreto dirigenziale del 5.3.2020 n. 65 - Dipartimento 50 - Direzione generale 17 - UOD 8 - della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale”;

III) con i motivi aggiunti presentati il 17.7.2020:

- del decreto n. 83 del 9.6.2020 del Dirigente della Regione Campania Dipartimento 50 – Direzione generale 11 - UOD 92, pubblicato sul BURC del 13.6.2020, recante ad oggetto la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi per il progetto “Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi” sito nel Comune di Marigliano (NA), ivi specificato;

IV) con i motivi aggiunti presentati il 26.4.2023:

- del decreto del dirigente della Regione Campania DG 17 UOD 8 n. 83 del 10.3.2023, recante ad oggetto: “Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD n. 65 del 5.3.2020 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.3.b sito nel Comune di Marigliano (NA) località ‘via Nuova del Bosco’ km 1.800- società Ri.Genera srl”;
- del verbale della conferenza dei servizi del 27.7.2022;
- del parere ARPAC favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. 46185 del 26.7.2022;
- del parere A.S.L. Napoli 3 Sud favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. 69611 del 22.7.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Ministero dell'Interno e di Rigenera s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 novembre 2023, svoltasi

con modalità di cui all'art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo è impugnato il parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Campania (decreto dirigenziale n. 139 del 4.10.2019) sul progetto di “impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi” sito nel Comune di Marigliano – località Nuova del Bosco, presentato dalla società Rigenera s.r.l., per il quale l'ente locale ricorrente, in sede di conferenza di servizi ex art. 14 della L. n. 241/1990, ha espresso parere contrario.

Giova precisare che inizialmente la conferenza di servizi, recependo il parere sfavorevole della Regione, si era pronunciata negativamente sulla predetta istanza, formulando un preavviso di rigetto (seduta del 10.12.2018) in ragione del prospettato aggravio del rischio di inquinamento dell'aria e dei suoli in un'area già connotata da criticità ambientale.

Successivamente, la società proponente effettuava un ridimensionamento del progetto con rinuncia allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti pericolosi e con riduzione dell'impatto ambientale; all'esito di tale variazione e della nuova conferenza di servizi indetta per il 12.7.2019, nella quale – pur permanendo la posizione contraria del Comune – gli enti coinvolti con specifiche competenze ambientali si pronunciavano in senso favorevole, il procedimento di Via si chiudeva con parere favorevole alla realizzazione dell'intervento con le prescrizioni ed

indicazioni ivi indicate. Per quanto rileva nel presente giudizio, la Regione Campania riteneva di potersi discostare dal parere contrario espresso dal Comune ricorrente evidenziando che l'ente locale non aveva tenuto conto del ridimensionamento del progetto apportato dalla richiedente nel corso del procedimento, con riduzione dell'impatto ambientale, tenuto anche conto degli altri pareri favorevoli espressi dai soggetti con specifiche competenze in materia.

Parte ricorrente articola le seguenti censure:

- nullità per difetto di attribuzione ed incompetenza assoluta: la Regione avrebbe illegittimamente rilasciato un provvedimento autorizzatorio unico regionale ("Paur") ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 benché la istanza della richiedente fosse antecedente alla entrata in vigore della novella legislativa (21.7.2017);
- carenza di elementi essenziali, violazione dell'art. 21 septies della L. n. 241/1990: il "Paur" di cui al verbale della conferenza dei servizi del 12.7.2019 sarebbe nullo per carenza di oggetto, non menzionando il provvedimento Via e i titoli abilitativi compresi nel procedimento unico;
- violazione dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, sviamento: l'impugnato provvedimento di valutazione di impatto ambientale sarebbe stato rilasciato in violazione della richiamata previsione, in base alla quale il "Paur" comprende le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti sulla base del provvedimento di Via poiché, alla data di adozione del decreto di Via (4.10.2019), il provvedimento di cui all'art. 27 bis era stato già definito con verbale conclusivo della conferenza di servizi del 12.7.2019 ed era pertanto privo di oggetto;
- violazione del D.M. 30.5.2014, violazione del D. Lgs. n. 152/2006,

eccesso di potere per travisamento dei presupposti: l'impugnato decreto Via n. 139 del 4.10.2019 è stato adottato senza considerare l'impatto cumulativo del progetto di impianto attesa la presenza, a poca distanza, di un sito di stoccaggio di ecoballe e di altri siti inquinati censiti inseriti nel sito di interesse nazionale (Sin) Litorale Domizio Flegreo;

- violazione della delibera di Giunta Regionale n. 81/2016 (disciplinare per il rilascio dell'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), violazione del Regolamento Pip approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42/2008: la società controinteressata non avrebbe comprovato la disponibilità del suolo ricadente in area Pip del Comune di Marigliano sul quale andrebbe ubicato l'impianto né avrebbe stipulato con il Comune alcuna convenzione per la relativa assegnazione; peraltro il progetto contrasterebbe con la regolamentazione dell'area Pip che non consentirebbe l'insediamento di impianti di trattamento di rifiuti.

Si sono costituite le intime amministrazioni per resistere al gravame proposto ex adverso e, quanto alla Città Metropolitana, per eccepire la propria carenza di legittimazione non avendo adottato gli atti oggetto di gravame.

Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare avanzata con il ricorso introduttivo con ordinanza n. 95 del 14.1.2020 con la seguente motivazione *“le principali censure dedotte appaiono calibrate sul presupposto, non condivisibile, secondo cui il decreto dirigenziale del 4.10.2019, emesso sulla base della conferenza di servizi conclusa il 12.7.2019, sarebbe configurabile, oltre che come “provvedimento di valutazione di impatto ambientale”, anche come “autorizzazione unica regionale” (cd. PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 per*

*l'impianto di trattamento rifiuti in argomento, sulla base di quanto espressamente indicato nell'oggetto dell'atto;*

*Ritenuto, tuttavia – posto che il procedimento è stato avviato con istanza di VIA del 9.5.2017, ossia prima del 16.5.17, e che dunque allo stesso non si applica la novella normativa richiamata, che ha unificato i due procedimenti in questione – che l'atto impugnato, conformemente alla parte motiva ed al contenuto dispositivo, va invece qualificato come decreto di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del T.U. Ambiente”.*

Con successivi motivi aggiunti depositati il 20.5.2020 l'ente locale estende il gravame all'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA (decreto n. 65 del 5.3.2020) relativa al citato impianto, articolando i seguenti motivi di diritto:

- violazione dell'art. 27 della L. n. 865/1971 e del Reg. Pip approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.7.2008 integrata con deliberazione consiliare n. 17 del 29.4.2010: si reitera ancora una volta la censura secondo cui la società controinteressata non avrebbe comprovato la disponibilità del suolo ricadente in area Pip del Comune di Marigliano sul quale andrebbe ubicato l'impianto né avrebbe stipulato con il Comune alcuna convenzione per assegnazione del medesimo;
- violazione dell'art. 29 ter e dell'art. 29 sexies del D. Lgs. n. 152/2006: l'autorizzazione integrata ambientale non recherebbe puntuale indicazione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente e di adeguate coperture finanziarie, in violazione delle richiamate previsioni.

L'ulteriore istanza cautelare proposta con motivi aggiunti è stata rigettata da questo Tribunale con ordinanza n. 1593 dell'8.9.2020 con la

traiettorie motivazionale di seguito riportata *“Ritenuto di dover rigettare anche l’ulteriore domanda cautelare riproposta coi motivi aggiunti atteso che, ad una sommaria delibazione, anche le ulteriori censure dedotte non inducono ad un favorevole esito del giudizio;*

*Considerato, in particolare, che per la dimostrazione della disponibilità dell’area, ai fini della valutazione sottesa al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, può reputarsi sufficiente il contratto di locazione stipulato da Ri.Genera con la proprietaria del suolo, tenuto peraltro conto che il suddetto titolo è stato considerato idoneo dallo stesso Comune di Marigliano in sede di rilascio dei permessi edilizi per la realizzazione e l’ampliamento dell’impianto in discussione e che per l’attività di trattamento dei rifiuti è stata emessa dalla Regione Campania anche l’autorizzazione prevista dall’art. 208 del T.U. Ambiente”.*

Con il secondo atto di motivi aggiunti depositato il 17.7.2020 parte ricorrente estende il gravame al decreto dirigenziale n. 83 del 9.6.2020 recante determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui assume l’illegittimità per i seguenti profili:

- il provvedimento di AIA sarebbe nullo per carenza di attribuzione in quanto non adottato dal rappresentante unico della Regione in seno alla conferenza dei servizi, ma dal dirigente dell’ufficio UU.OO.DD. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli;
- violazione dell’art. 27 della L. n. 865/1971 e del Reg. Pip: si ribadisce che la società controinteressata non avrebbe comprovato la disponibilità del suolo ricadente in area Pip del Comune di Marigliano sul quale andrebbe ubicato l’impianto né avrebbe stipulato con il Comune alcuna convenzione per assegnazione del suolo;

- l'atto sarebbe illegittimo per carenza dell'autorizzazione allo scarico in quanto alla conferenza dei servizi non ha preso parte l'Ente Idrico Campano che è subentrato nelle competenze dell'ATO 3 Sarnese - Vesuviano, competente in materia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. 'd' della L. Reg. Campania n. 15/2015;
- trattandosi di industria insalubre di prima classe, occorreva acquisire le prescrizioni del Sindaco quale Autorità sanitaria locale ex artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi in materia sanitaria);
- omessa allegazione del piano di monitoraggio delle emissioni ex art. 29 ter, comma 1 lett. h) del Codice dell'Ambiente.

Con il terzo atto di motivi aggiunti depositato il 26.4.2023 il Comune insorge avverso il decreto dirigenziale n. 83/2023 recante riesame con valenza di rinnovo dell'AIA ex art. 29 octies, comma 1, del Codice dell'Ambiente ed il sottostante verbale di conferenza di servizi del 27.7.2022 ivi richiamato, svolgendo le censure di seguito compendiate:

- la società assegnataria non sarebbe assegnataria del suolo, non avrebbe stipulato alcuna convenzione con il Comune di Marigliano e non avrebbe la disponibilità dell'area in cui è localizzato il progetto autorizzato;
- pur essendo stata pubblicata sul sito web regionale la comunicazione di avvio del procedimento prot. 105800 del 25.2.2022, sarebbe stata omessa l'informazione al pubblico e, in particolare, ai residenti nel Comune di Marigliano, al fine di poter acquisire osservazioni in funzione collaborativa e/o oppositiva;
- posto che il sito in cui è localizzato l'impianto è oggetto di un procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 D. Lgs. 152/2006, alcuna valutazione sarebbe stata svolta in ordine alla eventuale interferenza con

l'impianto in contestazione.

Le parti resistenti si oppongono all'accoglimento dei motivi aggiunti.

All'udienza del 30.11.2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.

In limine litis, in accoglimento della sollevata eccezione, va disposta l'estromissione dal giudizio della Città Metropolitana di Napoli che non ha adottato gli atti impugnati nel presente giudizio e, pertanto, non andava evocata ai sensi dell'art. 41 c.p.a. (*“Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso ...”*).

Il ricorso e i motivi aggiunti sono complessivamente infondati.

Non hanno pregio le argomentazioni (cfr. primi tre motivi del ricorso introduttivo) con cui la parte ricorrente lamenta la violazione della disciplina in materia di provvedimenti di autorizzazione unica regionale (c.d. “Paur”) ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2017.

Va premesso che il c.d. “Paur” è il provvedimento unico autorizzatorio che riguarda e sostituisce tutti i titoli autorizzativi necessari all'esercizio dell'opera, ivi compresi quelli a carattere non ambientale.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1725 del 2 settembre 2020, ha chiarito che:

- *“una delle principali novità introdotte nella procedura di VIA dal d.lgs. n. 104 del 2017 consiste nell'aver aggiunto, a fianco alla tradizionale procedura conclusa da un parere di valutazione dell'impatto ambientale con carattere propedeutico e preliminare per il*

*successivo rilascio dei titoli autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto (attuale art. 25), una nuova procedura unitaria imperniata su di un provvedimento unico in materia ambientale (art. 27 per i procedimenti di VIA di competenza statale e art. 27-bis per i procedimenti di VIA regionale, introduttivo del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oggetto del presente giudizio), che si pone come alternativa facoltativa, a richiesta del proponente, rispetto alla VIA tradizionale. In base a questa nuova disciplina il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Affianco, dunque, al precedente modello "bifasico" della VIA tradizionale, nel quale, dopo la VIA, si accede a una conferenza di servizi diretta al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale o dell'autorizzazione unica regionale (e nella quale la VIA costituisce comunque il presupposto per il conseguimento degli altri titoli autorizzatori necessari), la riforma del 2017 ha aggiunto un modello facoltativo/alternativo unitario, nel quale la VIA, che mantiene, come vedremo, una sua efficacia preminente e un suo ruolo pregiudiziale, viene rilasciata insieme a tutti gli altri pareri e atti autorizzatori richiesti per la realizzazione del progetto" (punto 2.4);*

*- "Non vi è pertanto dubbio sul fatto che il provvedimento unico in materia ambientale, in caso di VIA statale, come l'omologo provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis, in caso di VIA regionale, costituiscano un qualcosa di diverso e un "di più" rispetto al provvedimento di valutazione degli impatti ambientali di cui 6*

*all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, posto che, a differenza di quest'ultimo, che ha natura ed effetti solo preliminari e (art. 26) deve sempre essere integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti, i provvedimenti unici degli artt. 27 e 27-bis comprendono, oltre al provvedimento di VIA, tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, tra i quali (arg. ex art. 27), l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, l'autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione culturale, l'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, l'autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, etc., ferma restando la "preminenza" del provvedimento di VIA, sulla base del quale "la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta" (par. 2.6).*

Orbene, come già evidenziato in fase cautelare, l'istanza in epigrafe è stata presentata dalla società ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Ambiente (Valutazione di impatto ambientale) in data 12.5.2017, quindi in data antecedente alla introduzione della novella sul provvedimento autorizzatorio unico regionale previsto dall'art. 27 bis (in vigore dal 21.7.2017 per effetto del D. Lgs. n. 104/2017, art. 16) ed ha ad oggetto il rilascio della Via che, nel suo modello tradizionale (art. 25 del Codice dell'Ambiente), è stata costruita dalla giurisprudenza come un atto di natura provvedimentoale, autonomamente impugnabile, ma consistente essenzialmente in una manifestazione di giudizio, la cui funzione tipica consiste nell'espressione, appunto, di un giudizio sulla compatibilità di un progetto espresso valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio - economica perseguita

(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3034/2018; Sez. IV, n. 3559/2017). Si tratta, in particolare, di un atto che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, atteso che il giudizio di compatibilità ambientale, ancorché reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione, è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera, con l'ulteriore rilievo per cui la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2805/2018 e n. 575/2017); in quanto espressione del principio di prevenzione, esso si pone come atto necessariamente preliminare, che precede logicamente gli ulteriori atti e provvedimenti richiesti dalla legge ai fini della conclusiva approvazione del progetto.

Riguardo al dedotto difetto di attribuzione, mette conto evidenziare che l'attività oggetto del procedimento di Via rientra tra quelle elencate nell'Allegato III alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 ("Impianti di smaltimento di rifiuti"); non vi è ragione di dichiarare l'incompetenza della Regione alla luce della previsione contenuta nell'art. 7 bis, comma 3, del medesimo decreto legislativo secondo cui *"Sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del*

*presente decreto...”.*

E' infondato il quarto motivo del gravame introduttivo con cui si lamenta la mancata valutazione cumulativa dell'impianto in questione nel contesto territoriale già interessato dalla presenza di strutture analoghe.

Vero che, in base al D.M. 30.3.2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome), un singolo impianto deve essere considerato anche in riferimento ad altre iniziative localizzate nel medesimo contesto ambientale e territoriale, al fine di evitare la frammentazione artificiosa, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio alle procedure di verifica.

Tuttavia occorre evidenziare che, ai sensi del par. 4.1 di cui alle citate Linee guida, l'ambito territoriale è definito dalle Autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi; qualora dette amministrazioni non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: a) una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); b) una fascia di un chilometro per le opere areali a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto.

Ebbene, non risulta che la Regione Campania abbia definito le dimensioni degli ambiti territoriali per le diverse tipologie progettuali e, pertanto, trovano applicazione i citati parametri previsti dalle Linee guida di cui al D.M. 30.3.2015 e, come dedotto dalle resistenti e non contestato dal Comune ricorrente, nella fattispecie, non vi è prova che eventuali altri impianti da considerare nella valutazione cumulativa ricadano all'interno della predetta area di sicurezza.

Va respinta la quinta censura del ricorso introduttivo – riproposta con i motivi aggiunti - con cui si contesta che la società controinteressata non avrebbe comprovato la disponibilità del suolo ricadente in area Pip del Comune di Marigliano sul quale andrebbe ubicato l'impianto.

Tanto in considerazione del precedente rilascio, in favore della società istante, di titoli attestanti la disponibilità dell'area di insediamento dell'impianto e di provvedimenti abilitativi in materia edilizia dai quali può desumersi la disponibilità materiale e giuridica dell'area.

Difatti, è stato documentato un legittimo titolo di godimento, costituito dal contratto di locazione con la società proprietaria (Sofinvest) e, peraltro, in passato lo stesso Comune ricorrente aveva rilasciato un permesso di costruire (n. 58/2015) riferito all'opificio industriale de quo. Riguardo al contrasto del progetto con la regolamentazione dell'area Pip, giova poi rammentare che, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, anche pericolosi, è demandata alla Regione cui spetta esaminare il progetto definitivo dell'impianto, acquisire la valutazione d'impatto ambientale, ove necessaria, ed indire la conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati. Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del Codice dell'Ambiente, l'approvazione regionale del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, una volta esaurita l'istruttoria tecnica ed espletata la conferenza dei servizi, sostituisce ogni altro provvedimento di competenza di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, oltre a comportare la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Ne consegue che la localizzazione dell'impianto può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le previsioni dello strumento urbanistico, il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato, senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione della pianificazione prevista dalla normativa di settore (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3086/2020; n. 1883/2015).

Passando all'esame dei motivi aggiunti avverso l'AIA, prescindendo dalle censure del gravame introduttivo - riproposte in via derivata e già negativamente - non si ravvisa la dedotta violazione degli artt. 29 ter e 29 sexies del D. Lgs. n. 152/2006 (primo atto di motivi aggiunti).

I rilievi non hanno pregio in punto di fatto tenuto conto della predisposizione di un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera che è stato approvato dalla conferenza di servizi del 12.7.2019 (allegato 3 all'AIA) e dell'avvenuta trasmissione della polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta nell'impianto autorizzato ai sensi dell'art. 29 sexies del Codice dell'Ambiente (cfr. pag. 5 del decreto n. 65/2020).

Riguardo ai secondi motivi aggiunti proposti contro il decreto dirigenziale n. 83 del 9.6.2020, va dequotata l'argomentazione con cui si afferma la nullità del provvedimento per carenza di attribuzione.

Al riguardo, l'AIA è stata rilasciata nell'esercizio della competenza regionale ex art. 29 quater del D. Lgs. n. 152/2006 e, come riferito dalla controinteressata, con DGRC n. 478/2012 la competenza in materia di AIA è stata attribuita alle UU.OO.DD. Provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema.

Con riferimento alla presunta illegittimità del provvedimento di AIA per mancanza dell'autorizzazione allo scarico e pretermissione dell'apporto procedimentale dell'Ente Idrico Campano, occorre rilevare quanto segue.

Come rappresentato dalla Regione (memoria sui motivi aggiunti depositata il 2.9.2020), alla data di inizio della conferenza di servizi (19.1.2018) le competenze relative agli scarichi erano ancora in capo agli ATO in quanto, sebbene la L. Reg. n. 15 del 2.12.2015 avesse previsto il subentro dell'Ente Idrico Campano (di seguito EIC) nelle relative competenze, l'effettivo trasferimento del personale e delle funzioni degli ATO all'Ente Idrico Campano è avvenuto soltanto con determinazione del Direttore Generale dell'EIC dello 1.1.2019, in seguito all'avvenuta conclusione del procedimento di nomina degli organi dell'Ente.

Sul punto, l'art. 21, comma 9, della L. Reg. n. 15/2015 prevede che, se entro 6 mesi dall'entrata in vigore i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito (ATO) continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. Ebbene, è stato dedotto che l'Ente Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 Campania, pur essendo stato ritualmente convocato per la Conferenza dei Servizi decisoria, non vi ha preso parte e, dunque, il relativo assenso è stato acquisito per silentium, ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/1990, a seguito della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi, sulla base delle posizioni prevalenti.

E' infondata l'ulteriore censura con cui si contesta l'omessa acquisizione delle prescrizioni del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale ex artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi in materia sanitaria).

In proposito, come evidenziato dalla difesa regionale (memoria sui motivi aggiunti depositata il 2.9.2020), il Sindaco del Comune di Marigliano ha partecipato alla Conferenza di Servizi ma non ha formulato prescrizioni in veste di autorità sanitaria locale, né ha evidenziato elementi ostativi in tal senso. L'aspetto sanitario, peraltro, è stato valutato dall'A.S.L. Napoli 3 Sud che, con nota prot. n. 1298 dell'11.7.2019, esprimeva parere favorevole.

In argomento, giova rammentare che l'adozione di provvedimenti repressivi delle industrie insalubri presuppone l'accertamento in concreto di un'effettiva situazione di pericolo per la salute pubblica, in quanto l'installazione di un'industria insalubre non è di per sé vietata in assoluto, ed è consentita in determinate circostanze ed in particolari condizioni, se accompagnata dall'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 145/2013).

Non persuadono, infine, i terzi motivi aggiunti.

Richiamate le considerazioni reiettive riferite alle censure già scrutinate – riproposte per ragioni di illegittimità derivata – vanno rigettati i motivi di gravame con cui si lamenta la mancata informazione al pubblico in vista del rinnovo dell'AIA ed il mancato coordinamento con il procedimento di bonifica del sito ex art. 242 del Codice dell'Ambiente in atto nell'ambito territoriale interessato.

Ed invero, il medesimo Comune ricorrente dà atto che risulta pubblicata sul sito web regionale la comunicazione di avvio del procedimento prot.

105800 del 25.2.2022 consentendo a tutti i soggetti interessati, ivi inclusi i residenti, di presentare eventuali osservazioni.

Quanto al dedotto rischio sanitario, la società controinteressata ha riferito che, con nota n. 46185/2022, l'Arpac ha trasmesso parere favorevole per le matrici, suolo e siti contaminati, rifiuti, aria e acqua, escludendo eventuali pericoli per la salute né, si aggiunga, elementi di segno contrario a sostegno della nocività dell'impianto sono stati adottati dalla parte ricorrente.

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, previa estromissione dal giudizio della Città Metropolitana di Napoli, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno complessivamente rigettati.

La complessità delle questioni esaminate e la natura pubblica degli interessi di cui sono portatrici le amministrazioni costituite giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, previa estromissione della Città Metropolitana di Napoli, rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti indicati in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Di Vita**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**